

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
DECRETO
ex art. 70, c. 10, CCII

Il Giudice designato,

Visto il ricorso depositato in data 20.6.2023 dai **FIDEIUSSORI** tramite l'O.C.C. in persona del gestore dott.ssa (**OMISSIS**), per l'omologazione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 66 e 67 ss. CCII;

visto il decreto di apertura della procedura in epigrafe, adottato in data 20.7.2023 ai sensi dell'art. 70 co. 1 CCII, con cui si è dato atto della ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 67, 68 e 69 CCII;

vista la relazione depositata dall'OCC ai sensi dell'art. 70 co. 6 CCII;

dato atto che nel termine assegnato sono pervenute osservazioni da parte di **CREDITORE ALFA**; dato atto che oltre il termine assegnato sono pervenute osservazioni da parte di **CREDITORE BETA**;

rilevato che la disciplina di cui all'art. 67 e ss. CCI non prevede la fissazione di una udienza;

Osserva

L'art. 70, c. 7, CCII prevede che “il giudice, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza [...]. Il comma 10 dell'art. 70 dispone, invece, che in caso di diniego dell'omologazione il giudice provvede con decreto motivato.

Ebbene, occorre ricordare come la ristrutturazione dei debiti del consumatore sia una procedura concorsuale che, pur presentando molti aspetti comuni al concordato preventivo (trattandosi di una procedura a carattere volontario con cui il debitore avanza una proposta di soddisfacimento dei creditori), si caratterizza per il fatto di non essere sottoposta alla votazione dei creditori ma unicamente alla valutazione e al controllo del Tribunale in composizione monocratica. La procedura che, per la caratteristica testé richiamata, rientra nell'ambito dei cc.dd. concordati coattivi, prevede tuttavia la possibilità per i creditori di contestare la convenienza della proposta rispetto alla alternativa liquidatoria e di formulare osservazioni. Si tratta, infatti, di una procedura che, nelle intenzioni del legislatore del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, si propone di assicurare al consumatore meritevole un beneficio, consistente in significative agevolazioni, senza tuttavia potersi tradurre in un pregiudizio per i creditori, il cui interesse deve in ogni caso trovare tutela dovendo la proposta avanzata dal debitore essere più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. In termini generali, il contenuto del piano è libero – fermo il necessario rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione – non solo rispetto alle modalità di soddisfacimento dei creditori ma anche rispetto ai tempi, tenuto conto del fatto che l'elemento temporale costituisce un indice importante per misurare la convenienza della proposta.

Venendo, quindi, per quanto qui rileva, alla fase dell'omologazione, il Tribunale è chiamato a verificare:

- la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi;
- l'assenza di condizioni soggettive ostative, tra le quali, in primo luogo, l'aver determinato la situazione di sovradebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- il rispetto delle regole del procedimento;
- l'ammissibilità della proposta in relazione al rispetto delle norme imperative;

- la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inidoneità dello stesso al raggiungimento degli obiettivi indicati.

Nel caso in cui uno o più creditori contestino la convenienza della proposta, poi, al Tribunale è altresì demandato un controllo più mirato. In sede di omologa, infatti, i creditori possono formulare delle osservazioni, il cui contenuto può essere assai variegato, che rappresentano lo strumento per introdurre elementi specifici ai fini della valutazione sulla convenienza della proposta, in questo caso, rispetto al singolo creditore opponente e sempre in relazione alla alternativa liquidatoria.

Alla luce delle osservazioni eventualmente pervenute, la legge demanda all'OCC di proporre eventuali modifiche al piano. Modifiche che rappresentano, appunto, l'oggetto di una proposta che dovrà pur sempre essere sottoposta al debitore e da questi fatta propria perché possa addivenirsi all'omologa. Potendo, in linea teorica, il debitore ritenere di non aderire alle modifiche proposte.

Nel caso di specie, deve, preliminarmente, rilevarsi che le sole osservazioni del creditore **CREDITORE ALFA** appaiono tempestive, mentre quelle del creditore **CREDITORE BETA** sono pervenute oltre il ventesimo giorno dalla comunicazione operata dal gestore ai sensi dell'art. 70, c. 1, CCII. Pur essendo il termine in questione (20 giorni dalla comunicazione) meramente ordinatorio e non già perentorio, tuttavia l'opponente non ne ha richiesto la proroga prima della scadenza (né mai). Di conseguenza, le osservazioni in questione potranno essere prese in considerazione solo laddove riguardino aspetti rilevabili anche d'ufficio dal giudice, ossia rientranti ex lege nel vaglio (di ammissibilità giuridica e fattibilità del piano) che quest'ultimo è chiamato a compiere e non, invece, laddove riguardino elementi rilevabili solo dalla parte interessata (quale la convenienza della proposta).

Nel presente caso, ad un più approfondito vaglio quale è quello che il giudice deve necessariamente compiere in sede di omologa, il piano proposto non supera favorevolmente la verifica dell'incolpevole sovraindebitamento e dell'assenza di atti in frode, aspetto che è stato oggetto delle osservazioni di entrambi i creditori sopra citati. Al riguardo, l'art. 69, c. 1, CCII pone un voto all'omologazione del piano se il sovraindebitamento deriva da colpa grave, malafede o frode.

Giova premettere che la valutazione dell'assenza di colpa grave in capo al debitore prescinde dalle eventuali valutazioni in ordine al comportamento dei creditori ai fini dell'erogazione degli importi finanziati, atteso che [...] i requisiti della meritevolezza e del merito creditizio operano su piani distinti e separati. In particolare, mentre la meritevolezza ("ridimensionata" a seguito della novella alle sole ipotesi di colpa grave, malafede o frode) attiene alla condotta del debitore ed è un presupposto di ammissibilità della procedura, al contrario il merito creditizio attiene al comportamento del creditore ed incide sulla possibilità per quest'ultimo di sollevare eventuali contestazioni e/o dei reclami avverso l'omologa. In altre parole, dalla violazione delle regole del merito creditizio non discende alcuna ricaduta in punto di meritevolezza del debitore ma solo delle preclusioni per il creditore che intenda opporsi all'omologa. Dunque, il comportamento del finanziatore che in violazione delle disposizioni tecniche e giuridiche sulla concessione del credito abbia concesso prestiti senza compiere le indagini di cui all'art. 124 bis TUB non costituisce un'esimente per il debitore, la cui condotta deve pur sempre essere delibata dal giudice sotto il profilo della meritevolezza (Trib. Catania, 5 marzo 2021, Trib. Reggio Calabria, IV Sez. Civ., 11 giugno 2021, decr. in proc. di reclamo ex art. 10, ult. co., L. 3/2012; nello stesso senso, cfr. Trib. Bari, I Sez. Civ., 11 giugno 2021; v. anche Trib. Ferrara, 7 aprile 2021, est. Ghedini, secondo cui la violazione del merito creditizio da parte di chi ha erogato il credito, pure verificata dal gestore, non ha incidenza sulla valutazione della meritevolezza del debitore, ne' costituisce una presunzione relativa di meritevolezza). La sanzione prevista per il creditore che non abbia valutato il merito creditizio è una sanzione meramente processuale, consistente nell'impossibilità di presentare opposizione per contestare la convenienza della proposta (art. 69, c. 2, CCII).



Decreto, Tribunale di Ascoli Piceno, Giudice dott. Francesca Sirianni, 13.09.2023

www.expartecreditoris.it

In generale, affinché la situazione di sovraindebitamento possa ritenersi non colposamente addebitabile con gravità al consumatore, è necessario che la stessa trovi la sua genesi in eventi non prevedibili (o, quanto meno, difficilmente prevedibili) ex ante, e cioè in situazioni inaspettate e non ragionevolmente preventivabili dal consumatore stesso al momento dell'assunzione delle proprie obbligazioni, e, più a monte, che il consumatore, al momento dell'assunzione delle obbligazioni, avrebbe potuto ragionevolmente sostenerle.

La valutazione sul grado della colpa consiste in un accertamento di fatto compiuto dal Giudice sulla scorta di una serie di criteri che connotano la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere l'obbligazione; fra questi criteri rientrano senz'altro la proporzionalità fra la percentuale d'indebitamento, da un lato, e le uscite ordinarie mensili del nucleo familiare in relazione alle entrate ordinarie mensili, dall'altro lato, nonché il numero di volte in cui si è fatto ricorso al credito e l'ampiezza dell'arco temporale di indebitamento, ed infine, le cause che hanno determinato l'indebitamento.

Si ritiene, in particolare, che non sussistano ragioni per scostarsi dal più rigoroso orientamento presente nella giurisprudenza di merito, secondo cui non incidono nella valutazione della gravità della colpa i motivi e le ragioni che hanno determinato il debitore ad assumere le obbligazioni. Sebbene sia ricorrente l'utilizzo della espressione "meritevolezza" per individuare la condizione del sovraindebitato incolpevole, in realtà si tratta di una espressione fuorviante, poiché richiama impropriamente un concetto valoriale, estraneo alla disciplina del sovraindebitamento. La legge 3/2012 (come pure, ora, il Codice della Crisi), infatti, non tende a tutelare il debitore che ha assunto obbligazioni per motivi meritori (quali possono essere quelli legati a motivi di salute, di studio, di mantenimento di uno standard dignitoso per sé ed i propri congiunti etc.) non avendo essa alcuna finalità assistenziale. Il sovraindebitato tutelato, in questa prospettiva, è colui che ha assunto l'obbligazione ritenendo, ragionevolmente, di poterla adempire, in tal modo tenendo un comportamento non soltanto prudente, ma anche corretto e in buona fede nei confronti del creditore, al quale non può essere chiesto, nell'ambito di un ordinamento ispirato a principi di welfare State, di farsi carico delle difficoltà altrui, se non nei limiti della solidarietà sociale. Non può essere tutelato in altri termini chi ha assunto l'obbligazione essendo pienamente consapevole di non poterla restituire. Per questo motivo, ritiene il tribunale di condividere la tesi che esclude dalla valutazione della colpa ogni profilo di natura valoriale nell'assunzione della obbligazione (Tribunale Messina, 20 Dicembre 2021. Pres. Minutoli; Tribunale Cagliari, 15.2.2022, est. Caschili).

Nel caso di specie, nella ricostruzione fornita dai ricorrenti e dall'o.c.c. il sovraindebitamento avrebbe avuto origine, dopo che i sigg.ri **FIDEIUSSORI** avevano prestato fideiussione – fino all'importo di € 390.000,00 - in favore del figlio **OMISSIS** per un mutuo acceso (presso la **OMISSIS** ora **BANCA**) per l'acquisto della prima casa, quando nel 2009 il figlio aveva perso il lavoro e nel successivo 2012 si era separato dalla moglie rimanendo con i figli a carico, e i sigg.ri **FIDEIUSSORI** avevano dovuto provvedere al mantenimento sia del figlio che dei nipoti, così non riuscendo più a far fronte al pagamento delle rate del mutuo. Erano seguite le inevitabili procedure esecutive sull'immobile del debitore principale e su quello dei garanti, mentre nel febbraio 2021 la sig.ra **FIDEIUSSORE** aveva scoperto di essere affetta da una patologia tumorale per cui le era stata riconosciuta l'invalidità al 100%.

Ebbene, dalla documentazione versata in atti appare evidente come, seppur il sovraindebitamento sia stato inizialmente determinato dall'inadempimento al mutuo contratto nel 2006 da parte del figlio dei ricorrenti e dalla successiva situazione lavorativa e familiare di questo, tuttavia si tratti di eventi verificatisi tra il 2009 (perdita del lavoro) e il 2012 (separazione dalla moglie), mentre i nuovi finanziamenti (due dalla **FIDEIUSSORE** e uno dal **FIDEIUSSORE**) che oggi concorrono a determinare il sovraindebitamento sono stati contratti dai ricorrenti tra il 2018 e il 2023, dunque diversi anni dopo il manifestarsi degli indicati eventi non prevedibili ex ante. E', altresì, evidente come le entrate mensili di entrambi i ricorrenti al momento dell'accensione dei finanziamenti degli anni 2018 e 2019 apparissero del tutto sproporzionate ed insufficienti per difetto rispetto alla somma delle spese mensili

del nucleo familiare con le rate dei due finanziamenti, tenuto conto che la **BANCA** aveva già da tempo (nel 2012) intimato anche ai fideiussori il rientro delle rate del mutuo del 2006 (che originariamente ammontavano ad € 1.500,00 mensili). Sul punto, la relazione del gestore della crisi risulta, nonostante i chiarimenti richiesti, del tutto parziale, essendosi limitata a comparare l'importo della rata del singolo finanziamento con la pensione percepita dal finanziato, senza, tuttavia, tenere conto né delle spese di sostentamento del nucleo familiare né tanto meno dell'ingente debito pregresso. Con ancora maggiore evidenza si palesa l'incapienza nel caso del finanziamento contratto nel 2023 dalla sig.ra **FIDEIUSSORE**, essendo a quell'epoca già iniziata l'esecuzione sul bene immobile di proprietà dei ricorrenti ed essendo, addirittura, già stato nominato (il 13.1.2022) il gestore della crisi cui essi si erano rivolti. Né l'accensione del medesimo può ritenersi giustificata dalla patologia riscontrata in capo alla **FIDEIUSSORE** nel 2021 – unico evento “nuovo” sopravvenuto e non prevedibile -, posto che il fatto che tale patologia avesse determinato la necessità di nuove spese non è documentato.

Essendovi, dunque, piena coscienza in capo ai ricorrenti della gravosa situazione debitaria in cui versavano già nel 2018 (con lettera del 27.9.2012, in atti, la **BANCA** aveva, si ribadisce, già intimato il rientro delle rate mutuo del 2006 e nel 2018 si era conclusa, come indicato dai ricorrenti stessi, l'esecuzione sull'immobile del figlio debitore principale, risultata incapiente), deve ritenersi che i due finanziamenti del 2018 e 2019 siano stati contratti senza la ragionevole prospettiva di poter adempiere. A nulla vale il fatto che la restituzione del finanziamento acceso nel 2018 dalla **FIDEIUSSORE** sia poi concretamente avvenuta, posto che ciò è successo comunque a spese del precedente creditore, in cui favore nessun pagamento è stato fatto (dimostrando, una volta di più, la evidente incapacità patrimoniale e reddituale degli istanti). A maggior ragione deve ritenersi contratto nella certa prospettiva di non poter adempiere il finanziamento della sig.ra **FIDEIUSSORE** del 2023 con **CREDITORE ALFA**, poiché a quella data non solo era stato già sottoposto ad esecuzione l'immobile di sua proprietà, ma addirittura era stato già nominato il gestore della crisi, con prossima presentazione del presente piano in cui la posizione del creditore in questione risulta falcidiata addirittura per l'87%. Tale consapevole atteggiamento connota inevitabilmente di gravità la colpa nell'assunzione dell'obbligazione, all'evidenza contratta senza alcuna ragionevole prospettiva di potervi adempiere.

Vi è, poi, un ulteriore profilo il quale determina – anche di per sé solo - l'impossibilità di procedere all'omologa del piano proposto. Infatti, risulta documentato in atti come il sig. **FIDEIUSSORE** abbia dichiarato il falso quando, nel richiedere il finanziamento in data 18.12.2018 a **CREDITORE BETA**, ha indicato (v. doc. 15 “questionario merito creditizio” allegato alle osservazioni di **CREDITORE BETA** e prodotto dal gestore) “di non trovarsi in difficoltà economica e finanziaria , e di aver preventivamente verificato tramite Monitorata che le proprie entrate e uscite fossero compatibili con il finanziamento che sta per sottoscrivere con **CREDITORE BETA**”. Che la circostanza non fosse vera si desume da tutto quanto sopra detto in ordine ai debiti pregressi (l'intimato rientro del mutuo nel 2012, l'avvenuta conclusione della procedura esecutiva verso il debitore principale risultata incapiente, le gravose esigenze di mantenimento del nucleo familiare “allargato”, il fatto che la moglie del **FIDEIUSSORE** avesse già a sua volta acceso un finanziamento a marzo 2018). L'aver dichiarato il falso in sede di richiesta di un finanziamento costituisce un vero e proprio atto in frode, che, pur essendo stato denunciato per la prima volta nelle osservazioni tardive del creditore, tuttavia attiene a un profilo esaminabile d'ufficio dal giudice e che, ancor prima e comunque, avrebbe dovuto essere rilevato dal gestore tramite il doveroso e completo esame della documentazione contrattuale.

In conclusione:

osservato che, nel momento in cui i debitori hanno assunto gli ulteriori prestiti, erano ben consapevoli della loro esposizione debitaria per il mutuo ipotecario di cui erano fideiussori e del loro fabbisogno familiare mensile e avrebbero, quindi, dovuto vagliare diligentemente la loro capacità di adempiere alle ulteriori obbligazioni e scegliere di non indebitarsi ulteriormente;

considerato, quindi, che l'assunzione dei debiti che concorrono a determinare il sovraindebitamento dei consumatori non può dirsi assistita dalla diligenza richiesta dalla normativa sopra richiamata, né da una mera colpa lieve;

considerato, infatti, che i ricorrenti hanno aggravato la loro esposizione debitaria, con colpa grave, facendo ricorso al credito non proporzionato alle loro disponibilità economiche, senza avere allegato, né tanto meno provato che la predetta sproporzione sia stata determinata da circostanze successive all'assunzione delle obbligazioni, a loro non imputabili in quanto imprevedibili; considerato, comunque, l'atto in frode compiuto dal **FIDEIUSSORE** nel rendere una dichiarazione non veritiera all'atto dell'assunzione dell'ultimo finanziamento nei confronti di **CREDITORE BETA** e ritenuto che la sottoscrizione di dichiarazioni non veritieri non può essere attenuata o svalutata dall'eventuale carenza di approfondimento istruttorio nella valutazione del merito creditizio, dovendosi considerare che, secondo l'art. 124-bis del T.U.B., "...prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente" e detta disposizione induce a ritenere sufficiente, per la corretta verifica del merito creditizio del consumatore, l'esame delle informazioni e dei documenti dallo stesso rilasciati mentre non si configura un obbligo incondizionato di procedere alla consultazione delle banche dati per la verifica delle informazioni rese (in tal senso cfr. Trib. Catania, 2.12.2022, est. Cordio); ritenuto che, per tutti tali motivi, l'omologa non possa essere concessa; ritenuto che le spese di giudizio debbano essere compensate, considerata la novità dell'istituto e la complessità degli accertamenti ad esso sottesi;

P.Q.M.

Rigetta la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Dichiara compensate le spese di giudizio.

Si comunichi.

Ascoli Piceno, 13.9.2023

Il Giudice designato
dott. Francesca Sirianni